DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 2

Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente

Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e' potenziato di 229 unita' di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unita' di personale. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario. Per la copertura dei conseguenti oneri e' autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.

Versione in vigore dal 28 agosto 2002, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia ambientale
Estremi	Legge 31 luglio 2002, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-ambientale/art-2-potenziamento-dell-organico-del-comando-dei-carabinieri-per-la-tutela/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it